

Codice A1419A

D.D. 15 febbraio 2022, n. 233

"Fondazione l'Orsa Maggiore Onlus", con sede in Biella (BI). Presa d'atto della modifica dello Statuto.



ATTO DD 233/A1419A/2022

DEL 15/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "Fondazione l'Orsa Maggiore Onlus", con sede in Biella (BI). Presa d'atto della modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 22.04.2021 acquisita al prot. n. 22107 del 23.04.2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della "Fondazione l'Orsa Maggiore Onlus", C.F. 90047340022, con sede in Biella (BI), via Ivrea n. 22;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 9.12.2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 299;

la Fondazione ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, come da atto a rogito del dott. Pierlevino Rajani, notaio in Cossato, rep. n. 155936 del 23.03.2021, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Biella il 26.03.2021 al n. 1842;

vista la richiesta di chiarimenti circa l'ambito territoriale in cui opera la Fondazione, inviata da Regione Piemonte con nota prot. n. 40549 del 12.11.2021;

visto mancato riscontro e il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 935 del 12.01.2022;

visto il riscontro fornito con nota acquisita al prot. n. 5160 del 10.02.2022, con cui il Presidente della Fondazione dichiarava che la stessa opera nell'ambito della Regione Piemonte;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le Onlus - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(R.U.N.T.S.);

considerato altresì che per le Onlus, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che allorquando avverrà l'iscrizione della Fondazione presso il R.U.N.T.S., la denominazione della stessa sarà integrata dall'acronimo "ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

Di prendere atto del nuovo Statuto della "Fondazione l'Orsa Maggiore Onlus", con sede in Biella (BI), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 299 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della stessa sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato "A" all'atto n. 155.936 di Rep.rio e n. 33.493 di Raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE L'ORSA MAGGIORE"

* * *

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la fondazione denominata "Fondazione l'Orsa Maggiore" su iniziativa dell'Associazione Provinciale di Biella della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT Biella), di seguito chiamata Fondazione.

La Fondazione dalla data dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS), farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Biella. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Consiglio con delibera interna, senza necessità di verbale ricevuto da notaio.

Art. 3 - Scopo e attività

La Fondazione esercita in via stabile e principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

In particolare, la fondazione svolge attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in quello dell'assistenza sanitaria, nell'ambito dei diversi livelli di prevenzione delle patologie oncologiche e delle cure palliative residenziali e domiciliari. Inoltre

svolge attività nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale sia direttamente che affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente nel campo delle patologie oncologiche e delle cure palliative residenziali e domiciliari, anche con le modalità di ricerca traslazionale contribuendo ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della Salute e dall'Unione Europea.

In particolare, le attività della Fondazione saranno riconducibili all'esercizio di interesse generale dettato dall'art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d), g), h), i), k), u) del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione svolge le sopraddette attività direttamente e a supporto delle iniziative promosse dall'Associazione Provinciale di Biella della LILT.

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, si avvale della collaborazione, del sostegno e del contributo economico e culturale pubblico e privato.

Oltre alle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione potrà inoltre esercitare "attività diverse" così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, aziende o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

In considerazione dell'introduzione del Codice del Terzo Settore, il patrimonio minimo della Fondazione è pari ad Euro 30.000 (trentamila).

Laddove il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o disavanzi di gestione, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- . dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività

della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal fondatore, da enti, da aziende o da privati;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse nei limiti consentiti dal D.lgs 117/2017.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri nominati come segue:

- a) i primi cinque membri sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale di Biella della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori;

b) i suddetti Consiglieri avranno facoltà, con deliberazione da assumersi con le maggioranze di statuto, di proporre al Consiglio Direttivo di LILT Biella di integrare la composizione dell'organo amministrativo fino ad un massimo di nove membri, come sopra indicato.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Fondazione. L'organo amministrativo può delegare ai propri membri, congiuntamente o disgiuntamente, parte dei propri poteri, inclusa la legale rappresentanza nei limiti di legge.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni

dalla presentazione della richiesta. La convocazione deve essere fatta con atto scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC. L'avviso deve essere recapitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o PEC due giorni prima della data fissata per la riunione. Sono ritenute valide le riunioni anche non convocate purché vi sia l'intervento di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio può essere convocato presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono trascritti su un apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e/o di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La consultazione scritta avviene su

iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri ed all'Organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare.

I Consiglieri hanno otto giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a due giorni e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, indicando: (i) i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; (ii) la data in cui si é formata la decisione; (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione é conservata dalla Fondazione. Qualora lo ritenga opportuno o qualora sia obbligatorio ai sensi delle norme di legge vigenti, il Presidente può far redigere il verbale da un Notaio.

I Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione

Provinciale di Biella della LILT restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli ulteriori consiglieri, nominati ai sensi lettera b) del presente articolo, restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Consigliere di amministrazione é gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato conferito.

Il Consiglio di Amministrazione individua le eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 8 - Presidente

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 9 - Vice-Presidente

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento. Di fronte ai terzi la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 10 - Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 II comma del Codice civile. Nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, verifica la redazione del bilancio di esercizio e la sua corrispondenza con le scritture contabili, osserva il regolare adempimento delle previsioni legislative e statutarie.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo si riunisce e funziona ai sensi di Legge.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra esperti nelle materie di cui all'articolo 3, che

professino uniformità di intenti con quelli fondamentali della Fondazione e che non abbiano interessi personali e professionali che potrebbero inficiare l'imparzialità richiesta dalla responsabilità affidata loro. Il mandato del Comitato Tecnico scientifico può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento.

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, anche per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisita anche la relazione dell'organo di controllo, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio e lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso

Art. 13 - Divieti e obblighi

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nello scopo sociale, salvo quelle strettamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salve le deroghe di Legge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le funzioni. Il patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Provinciale di Biella della LILT per proseguire nel sostegno alle attività poste in essere sia dalla Fondazione, sia dall'Associazione Provinciale di Biella della LILT, e in subordine ad altri enti del Terzo settore appositamente individuati dal Consiglio di Amministrazione tra gli enti con finalità affini a quelle della Fondazione, sia per area di intervento sia per specificità degli scopi perseguiti, sempre in ottemperanza al D.lgs 117/2017.

In originale firmato:

MAURO VALENTINI

PIERLEVINO RAJANI NOTAIO.